Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 12 gennaio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 12 agosto 1951
registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1951
registro Difesa-Marina n. 11, foglio n. 192

CROCE AL VALOR MILITARE

E' conferita la croce al valor militare alla BANDIERA DEL REGGIMENTO MARINA « SAN MARCO » (per il battaglione « BAFILE ») con la seguente motivazione:
« Per l'elevato spirito combattivo dimostrato nella campagna di Tunisia ».
(Tunisia, 19 novembre 1942-9 maggio 1943).

(6253)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1549.
Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1950-1951 e 1951-1952 per provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno dei due esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 500 milioni da stanziare nell'esercizio 1950-51 è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-1951.

Alla spesa di lire 500 milioni relativa all'esercizio 1951-52 si farà fronte mediante apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1550.
Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantità non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'art 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purchè l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione già assentita a terzi.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1551.

Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Università, di Istituti di istruzione superiore, di Osservatori astronomici, di Istituti scientifici e di Scuole di ostetricia è elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52.

La determinazione della misura del contributo per ciascuna Università o Istituto sarà fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle Facoltà e degli studenti, il tipo delle Facoltà, lo stato delle attrezzature scientifiche, le necessità dell'assistenza agli studenti.

Qualora alle Università ed Istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovrà tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sarà destinato dalle singole Università ed Istituti superiori all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti, con particolare riguardo alla istituzione di Case dello studente. Sarà altresì devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale di cui al precedente art. 1.

Almeno la metà delle somme previste nel comma precedente dovrà essere impiegata nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.

Art. 3.

Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione:

a) per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se, negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo: in tutto se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà, conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non più di un esame; o per la metà se abbiano superato i predetti esami conseguendo una media di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non più di un esame;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera *b*);

d) per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad aver ottenuto la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera *c*), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi.

E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, di consentire deroghe eccezionali ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente, in relazione a difficoltà particolari inerenti al piano di studi di singole Facoltà scientifiche.

Art. 4.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

L'accertamento della condizione economica familiare sarà fatto a norma di quanto è disposto nel secondo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, è definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa è chiamata a sostenere per la vita universitaria dello studente.

L'accertamento di tale condizione è fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi, prevista dal precedente art. 3, non è concessa allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso, nè, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o di-

ploma, riprenda od abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. E' però concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali.

Art. 6.

Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonchè gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata. Alle stesse condizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti mutilati o invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati e invalidi della guerra di liberazione, nonchè gli studenti mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscano di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della metà di tutte le tasse, sopratasse e contributi.

Il beneficio di cui al secondo comma del presente articolo non è riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione.

Art. 7.

Le tasse e sopratasse universitarie saranno adeguate, a partire dall'anno accademico 1951-52, nelle misure seguenti:

		Anno accademico 1951-52	Anno accademico 1952-53	Anni accademici dal 1953-54 in poi
Tassa d'immatricolazione .	L.	3.000	4.000	5.000
Tassa annuale d'iscrizione .	»	10.000	14.000	18.000
Tassa di laurea o diploma	»	2.000	4.000	6.000
Sopratassa annuale per esami di profitto .	»	5.000	6.000	7.000
Sopratassa per esami di laurea o diploma . . .	»	1.000	2.000	3.000

La tassa di ammissione al concorso per la Facoltà di magistero è di lire 1500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è di lire 5000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma è fissato nelle misure di lire 500 per ogni esame di profitto e di lire 1000 per l'esame di laurea o diploma.

Coloro i quali conseguono diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso Università o Istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite negli statuti universitari per il loro corso di studi, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di lire 6000.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà d'imporre nel primo triennio di applicazione della presente legge, oltre le tasse e sopratasse di cui al precedente art. 7, un unico contributo integrativo, intendendosi soppressa ogni altra contribuzione comunque stabilita, salvo quanto è disposto dal successivo art. 11.

Il quarto comma dell'art. 152 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 9.

Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente art. 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le sopratasse per ripetizione di esami, è regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'art. 8 sono devoluti alla Università o Istituto.

Tutte le tasse, sopratasse e contributi sono versati direttamente all'Università o Istituto, tranne le tasse erariali.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Ferme restando le destinazioni ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle Università e degli Istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, che non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle Università e degli Istituti superiori statali.

Art. 11.

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni Istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento.

L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le Facoltà e scuole che costituiscono l'Università o Istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna Università o Istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico.

I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

E' consentito alle Università e agli Istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche.

Art. 12.

Sull'entità dei contributi di cui all'art. 8 ed al primo comma dell'art. 11 sarà udito dal Consiglio di amministrazione il parere dell'Interfacoltà come rappresentanza legale dell'organizzazione studentesca.

Art. 13.

La misura dei diritti di segreteria dovuti dagli studenti per particolari prestazioni ad essi fornite dal personale addetto ai servizi dell'istruzione universitaria e la destinazione dei proventi relativi, saranno determinate con successivo decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 14.

Alle Università libere può essere concesso un contributo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 a compenso delle minori entrate determinate dalla entrata in vigore della presente legge.

Vengono prorogate per l'anno accademico 1950-51 le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 852.

Art. 15.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente art. 1 a carico dell'esercizio finanziario 1951-1952 verrà provveduto con le maggiori entrate accertate nella nota di variazione allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Zoli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1552.

Concessione all'Istituto centrale di statistica di contributi per l'importo complessivo di 80 milioni di lire a pareggio dei disavanzi relativi agli esercizi 1947-1948, 1948-1949 e 1949-1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario per l'esercizio 1949-1950 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1949, n. 604, è elevato di L. 56.930.000.

Art. 2.

A copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-1948 e 1948-1949 dell'Istituto centrale di statistica è autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di L. 23.070.000 in aggiunta a quello concesso con la legge 13 ottobre 1950, n. 845.

Art. 3.

L'onere di cui agli articoli precedenti, in complessive L. 80.000.000, viene fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-1950 (ottavo provvedimento).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Venezia, per il triennio 1951-53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 1° giugno 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Venezia, per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Venezia, per il triennio 1951-1953, i signori:

Sepulcri prof. Piero, medico chirurgo;
Molinari prof. Luigi, medico chirurgo;
Angelini prof. Valentino, pediatra;
Frascella avv. Giuseppe, esperto in materie amministrative;
Chiggiato dott. Gianni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

De Gasperi

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1951
Registro Presidenza n. 54, foglio n. 99. — Ferrari

(80)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1951.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 15 maggio 1939, n. 775, col quale venne istituito l'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, col quale è stato approvato il nuovo statuto per l'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del sen. avv. Gustavo Ghidini che, nominato presidente dell'Ente con decreto Presidenziale 24 dicembre 1949, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il sig. Zanlari Alberto fu Ferdinando è nominato presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

Roma, addì 15 dicembre 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

(140)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1951.

Obbligatorietà della lotta contro gli insetti nocivi ai bietolai in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 428, con il quale sono state apportate modifiche alla legge predetta:

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato dal regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Ritenuta la necessità di contenere la diffusione degli insetti maggiormente nocivi alle bietole e di intensificarne la repressione nelle zone già infeste;

Udito il Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro i Cleoni, il Lixus junci, gli Elateridi, le Altiche e le Casside che infestano i bietolai è resa obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Tale lotta — da eseguirsi a cura degli agricoltori interessati — sarà attuata secondo le direttive dei competenti organi fitosanitari.

Art. 2.

Il presidente dell'Associazione nazionale bieticoltori è nominato commissario speciale per la lotta contro gli insetti della bietola nelle zone dichiarate infeste dai decreti prefettizi di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Chiunque riscontri, nel territorio di un Comune non dichiarato infesto, la presenza degli insetti di cui al precedente art. 1 è tenuto a sporgere denunzia al commissario speciale per la lotta contro gli insetti stessi o al direttore dell'Osservatorio fitopatologico competente per territorio o al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o al sindaco del Comune stesso.

Art. 4.

I prefetti, su segnalazione del commissario speciale e udito il parere del competente Osservatorio fitopatologico, provvederanno, con proprio decreto, a dichiarare il territorio dei Comuni, nei quali sia stata accertata la presenza di uno o più degli insetti su nominati, infesto dall'insetto o dagli insetti medesimi.

Con il medesimo decreto i prefetti imporranno ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati l'obbligo di denunziare al commissario speciale o alle altre autorità di cui all'art. 3 la presenza degli insetti anzidetti nelle proprie coltivazioni, nonchè l'obbligo di attenersi, per ciò che concerne le operazioni di difesa, alle istruzioni che verranno all'uopo impartite dai competenti organi fitosanitari.

Art. 5.

Al commissario speciale sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) determinare, d'intesa con i direttori degli Osservatori fitopatologici competenti per territorio, le zone bieticole nelle quali dovranno essere effettuate le operazioni di difesa;

b) vigilare sulla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto;

c) eseguire di ufficio, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la lotta nei confronti degli inadempienti e dei ritardatari, ed a spese di essi, nonchè integrare, a spese sempre dei singoli interessati, le operazioni di lotta che i singoli avessero eseguite nei rispettivi bietolai in modo incompleto o non rispondente alle norme stabilite;

d) provvedere alla liquidazione delle spese occorse per la lotta di ufficio e curare le pratiche per il recupero di quelle anticipate.

Art. 6.

La liquidazione delle spese a carico degli inadempienti e dei ritardatari sarà fatta dal commissario speciale e, vistata dal prefetto della rispettiva Provincia, sarà notificata agli interessati per mezzo del sindaco.

Contro la relativa quota addebitata, gli interessati possono, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al prefetto, il quale provvede definitivamente.

Le somme risultanti dalla liquidazione definitiva saranno riscosse dall'esattore comunale, avvalendosi delle norme e della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio.

Art. 7.

Per l'adempimento dei compiti assegnatigli, il commissario speciale per la lotta contro gli insetti di cui al presente decreto ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli Osservatori fitopatologici, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dei Consorzi per la difesa contro le malattie delle piante.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1951

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 14, *foglio n.* 33. — BERITELLI

(149)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1951.
Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli del Corpo diplomatico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 9 gennaio 1936;

Decreta:

Art. 1.

La targa posteriore di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico è di forma rettangolare della lunghezza di mm. 275 e dell'altezza di mm. 200.

Essa porta scritto, in colore alluminio anticorodal lucido su fondo nero, nella riga superiore, la sigla C. D. seguita dallo stemma dello Stato, e la prima cifra del numero di immatricolazione, nella riga inferiore le rimanenti cifre di tale numero.

Art. 2.

L'adozione di tale tipo di targa è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 3.

Il prezzo della targa è a carico degli interessati.

Le targhe sono fornite dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) direttamente e pel tramite degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1951

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

(84)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1951.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 961, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, approvato con decreto Ministeriale in data 30 novembre 1948;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 17 marzo e 13 settembre 1951 nonchè la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 19 marzo 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno è modificato secondo il testo accluso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

Statuto organico della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno

TITOLO I.
Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, fondata nel 1842 da privati, è un istituto riconosciuto come ente morale e gode dei diritti civili a tenore delle vigenti leggi e del suo statuto; ha incorporato, in virtù delle disposizioni contenute nella legge 14 dicembre 1939, n. 1922, la Cassa di risparmio di Amandola fondata nel 1862.

Ha la sua sede legale e la Direzione centrale in Ascoli Piceno, una sede in Amandola e dipendenze in provincia di Ascoli Piceno.

Fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Art. 2.

L'ente, promuovendo e diffondendo lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovandone conveniente collocamento, serve a scopi di pubblica utilità in adempimento alle deliberazioni dell'assemblea dei soci ed in conformità del presente statuto e delle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Articolo 3, articolo 4 e articolo 5 invariati.

TITOLO II.
Soci.

Art. 6.

Il numero dei soci deve essere non maggiore di 160 nè minore di 120. I soci dovranno essere scelti per tre quarti nella zona di competenza della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e per un quarto in quella della cessata Cassa di risparmio di Amandola alla data della sua incorporazione.

I soci sono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione e vengono eletti, a scrutinio segreto, nell'assemblea generale.

Debbono avere la piena capacità giuridica e debbono essere scelti fra le persone che, per condizione sociale, uffici, censo, gradi accademici, risulteranno i più atti a promuovere il bene dell'Istituto.

La qualità di socio è personale e intrasmissibile.

I soci riuniti in assemblea rappresentano l'universalità dei diritti e degli obblighi della società. Hanno il diritto di eleggere e possono essere eletti alle cariche della società salvi gli adempimenti di legge.

Art. 7.

Le nomine dei soci per essere valide debbono ottenere un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta dei soci presenti all'assemblea purchè non siano inferiori al terzo dei soci iscritti al giorno della convocazione della adunanza.

A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Non possono essere nominati soci, o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) i dipendenti della Cassa.

La qualità di socio si perde inoltre nei seguenti casi:

a) con la perdita della cittadinanza italiana;

b) con la deliberazione di due terzi dei suoi iscritti come sopra, per atti o fatti che menomassero l'onorabilità e rispettabilità del socio.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione il quale ha anche la facoltà di proporre la decadenza da socio di coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in almeno tre adunanze consecutive ordinarie.

Articolo 8 invariato.

TITOLO III.

Assemblee dei soci

Art. 9.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di loro competenza;

c) sulla eventuale assegnazione delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio e dei componenti i Comitati di sconto delle sedi e filiali, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del Collegio sindacale, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

f) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

g) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al successivo art. 11;

h) su ogni altra proposta che il Consiglio creda di sottoporre al suo esame.

L'Assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie, che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il primo trimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso il 31 dicembre, sulla elezione dei soci, sulla nomina delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza. L'assemblea inoltre tratterà tutti gli oggetti stabiliti dal Consiglio amministrativo nell'ordine del giorno. Non potranno discutersi altre materie all'infuori di quelle contemplate nel presente statuto o proposte dal Consiglio amministrativo.

Articolo 11 invariato; articolo 12 invariato; articolo 13 invariato; articolo 14 invariato; articolo 15 invariato.

TITOLO IV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Due dei detti componenti il Consiglio dovranno appartenere a quella che era la zona di attività della cessata Cassa di risparmio di Amandola all'atto della sua incorporazione.

Art. 17.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso; nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei funzionari della Cassa; ed infine i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, degli impiegati della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione il quale proporrà all'assemblea la sostituzione di essi.

Oltre alle incompatibilità di cui sopra, non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che comunque appartengono ad istituti di credito aventi sedi o succursali nella zona di azione della Cassa. E' fatta eccezione per gli istituti dei quali la Cassa sia partecipante, per l'Istituto di emissione e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Art. 18.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di tre membri nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e due nel quarto.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Articolo 19 invariato.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, e in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse sia presso la sede centrale che presso le sedi e le filiali;

7) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

8) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

11) sull'assunzione dei nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

12) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

13) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

15) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

16) sulle operazioni di cui all'art. 53;

17) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono comunque essere contenuti al minimo indispensabile, per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate dagli altri organi aziendali nei limiti dei poteri loro delegati, dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

18) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa;

19) su qualsiasi transazione di qualunque importo;

20) sulle partecipazioni ad istituti od enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

21) in genere su tutti gli affari ed atti ordinari e straordinari di amministrazione, che non siano riservati alle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 21.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta alla settimana ed in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per sei volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Consiglio.

TITOLO V.

Presidente

Art. 23.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede le adunanze dei soci, il Consiglio di amministrazione, e le eventuali Commissioni consultive. Firma insieme con il direttore e con il segretario i verbali delle relative deliberazioni.

Esso vigila e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sovraintende l'andamento di tutti gli uffici e i servizi della Cassa.

Firma tutti gli atti pubblici e privati che riguardano lo Istituto; provvede a mezzo dei competenti uffici all'esazione dei crediti ordinari ed in sofferenza.

Propone le materie da trattarsi nelle adunanze dell'assemblea e del Consiglio.

Provvede all'osservanza dello statuto e del regolamento.

Dispone per l'erogazione dei sussidi elargiti dalla Cassa.

Tiene una chiave della cassa del tesoro principale.

Può sospendere gli impiegati e salariati della Cassa riferendone al Consiglio nella prima adunanza.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione compresa quella di licitare nelle pubbliche aste, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, al Consiglio di amministrazione.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni o alla restituzione di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto, senza necessità di deliberazioni consigliari.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

TITOLO VI.

Collegio sindacale

Articolo 24 invariato; articolo 25 invariato; articolo 26 invariato.

TITOLO VII.

Direttore e personale

Articolo 26 invariato; articolo 27 invariato; articolo 28 invariato; articolo 29 invariato; articolo 30 invariato.

TITOLO VIII.

Depositi

Art. 31.

La Cassa, accetta in deposito fruttifero, le somme che le vengono affidate purchè non inferiori a L. 100 (cento).

Art. 32.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Articolo 33 invariato; articolo 34 invariato; articolo 35 invariato; articolo 36 soppresso totalmente.

Dall'art. 36 (ex 37) compreso all'articolo 52 (ex 53) compreso resta tutto invariato.

TITOLO IX.

Impieghi

Art. 53 (ex 54).

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato e garantiti dallo Stato, sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o pegni di crediti;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione o pegno di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali o da fideiussioni o dalla semplice obbligazione chirografaria;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari, a Provincie, Comuni, a loro consorzi, a consorzi legalmente costituiti, ad enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, di esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e gli enti morali, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi e convenzioni;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra a pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito (warrants) emesse da istituti e magazzeni generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione; in sovvenzioni su pegni ai sensi delle norme sul credito pignoratizio, di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non

siano fragili o soggette a deperimento e di non facile commercio o pericolose oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa; in sconti ed anticipazioni su documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad istituti o ad enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria.

Articolo 54 (ex 55) invariato.

Art. 55 (ex 56).

Ogni cambiale di sovvenzione deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato alla Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, e quando trattisi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite unicamente da garanzia fideiussoria o dalla sola obbligazione chirografaria del correntista. Tali operazioni non potranno eccedere l'importo di L. 2.500.000 per ciascuna persona o ditta, nè superare, considerate nel loro assieme, il 6% dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

E' in facoltà del Consiglio concedere rinnovi previa congrua decurtazione e, in via eccezionale, senza decurtazioni.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo eventuali deroghe da chiedersi ai sensi di legge.

Art. 56 (ex 57).

I mutui ipotecari, i conti correnti ipotecari e le operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria debbono essere assistiti da ipoteche di 1° grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

La durata delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare, normalmente i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Art. 57 (ex 58).

I mutui dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di 20 anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari non deve eccedere il 20 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Articolo 58 (ex 59) invariato; articolo 59 (ex 60) invariato; articolo 60 (ex 61) invariato.

TITOLO X.

Operazioni varie

Articolo 61 (ex 62) invariato; articolo 62 (ex 63) invariato.

Art. 63 (ex 64).

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di enti morali, di società, consorzi e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o istituti di credito, e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni, anche se non previste dal presente statuto.

La Cassa può riscontare le cambiali di suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Articolo 64 (ex 65) invariato.

TITOLO XI.

Bilanci ed utili annuali

Articolo 65 (ex 66) invariato; articolo 66 (ex 67) invariato; articolo 67 (ex 68) invariato.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
VANONI

(151)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Ammissione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Rovigo a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1950, con il quale il Monte di credito su pegno di Rovigo è stato classificato tra i Monti di 1ª categoria;

Vista l'istanza con la quale il Monte predetto ha chiesto di essere ammesso a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie;

Sentito il Comitato interministeriale del credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, è ammesso a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare lo smercio in bottiglie dell'acqua oligo-minerale denominata « San Carlo »

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 564 del 30 novembre 1951, venne autorizzato il signor Alfredo Bonino, residente a Massa, viale della Stazione n 43, a continuare lo smercio, in bottiglie da un litro e mezzo litro, dell'acqua oligo-minerale denominata « San Carlo » della fonte Aurelia, giusta quanto venne stabilito con decreto 547 del 10 novembre 1950.

L'etichetta però che serve per contrassegnare le bottiglie porterà in luogo e vece della frase « Reintegrata dei gas della sorgente », la seguente dicitura: « L'acqua minerale naturale viene imbottigliata come scaturisce dalla sorgente che trovasi in località San Carlo del comune di Massa ».

(144)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 14 settembre 1952, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Imperia, compresa nel comune di Rezzo, delimitata dai seguenti confini: rio Santa Lucia-Ponte dei Trogli, seguendo il torrente sino al giro della strada carrozzabile sotto il cimitero di Rezzo; di qui strada carrozzabile di Rezzo sino al bivio con la strada carrozzabile per Genova; indi quest'ultima sino a Cappella San Sebastiano; da Cappella San Sebastiano a casa Torre, indi mulattiera a case Castellaro ed a monte Negro; poi sentiero Pussauire, case Reglie, case Stroppallo, case Cunio d'Albenga sino all'incontro del ritano Santa Lucia.

(77)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del secondo progetto di variante al piano di ricostruzione di Benevento, relativo alla zona di via III Settembre e via del Pomerio.

Con decreto Ministeriale del 2 gennaio 1952, n. 3416, è stato approvato il secondo progetto di variante al piano di ricostruzione di Benevento, relativo alla zona di via III Settembre e via del Pomerio, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto progetto è stato assegnato lo stesso termine stabilito per il piano di ricostruzione originario, prorogato con decreto Ministeriale 27 marzo 1950.

(61)

Conferma del commissario e vice commissario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 61 del 3 gennaio 1952, i signori avv. Santi Guido Cacopardo e ing. Salvatore Armao, sono stati riconfermati fino al 30 giugno 1952 nella carica di commissario e vice commissario straordinari della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(125)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Mesima, sito nel comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 2 novembre 1951, n. 2423, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Mesima in territorio del comune di Rosarno (Reggio Calabria), contrada *Policiechi* o San Pietro, della superficie di mq. 400, indicato nell'estratto catastale in data 24 ottobre 1950, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(181)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Mesima, sito nel comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 2 novembre 1951, n. 2404, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Mesima, in agro del comune di Rosarno (Reggio Calabria), limitato dalla attuale linea naturale della sponda destra del *detto* fiume, dalla strada di bonifica, dalla deviazione della statale numero 18 a San Ferdinando e dalla proprietà Nunziante Mario, della superficie di Ha. 00.47.15, indicato nell'estratto catastale in data 9 luglio 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(182)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 10

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 gennaio 1952

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,91
» Firenze	624,90	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 12 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,10
Id. 3,50 % 1902	65,30
Id. 3 % lordo	64 —
Id. 5 % 1935	94,275
Redimibile 3,50 % 1934	69,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,375
Id. 5 % 1936	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,725
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 621,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	273884	539 —	Buzzi Luigi Clemente fu *Pasquale*, minore sotto la patria potestà della madre *Masciardi* Erminia.	Buzzi Luigi Clemente fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre *Masciarda* Erminia.
Id.	447418	700 —	Angioletti Ermenegilda fu Angelo maritata Azimonti, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Angioletti *Ermenegilda* fu Agostino, nubile, dom. a Milano.	Angioletti Ermenegilda fu Angelo maritata Azimonti, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Angioletti *Maria Emilia - Ermenegilda* fu Agostino, nubile, dom. a Milano.
Rendita 5 % (1935)	111502	1.200 —	D'Ettore Flora di Daniele moglie di Zucchelli Zizzinnio, dom. a Campobasso, con usufrutto a D'Ettore *Daniele* fu Domenico, dom. a Campobasso.	D'Ettore Flora di Daniele moglie di Zucchelli Zizzinnio, dom. a Campobasso, con usufrutto a D'Ettore *Giovanni Daniele* fu Domenico, dom. a Campobasso.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 10 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Ferrarini Elvidio di Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 13 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Cappelluti Mario di Ubaldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato della ricevuta: 4421 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Benassi Giuseppe fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4592 — Data: 10 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Tusini Achille e Serafino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Archetti Flavio fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 852 — Data: 24 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Erriquez Ferdinando di Liborio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 60.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6180 — Data: 5 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Comelli Margherita fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1959 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6371 — Data: 14 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricemento — Intestazione: Ginella Egisto fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 28.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Viani Otello di Luigi Paolo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 12.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6423)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni al decreto Ministeriale 17 ottobre 1951, relativo alla nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento del concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 28 febbraio 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, n. 3585, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1951, registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 124, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Visto l'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1951, n. 1673, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso anzidetto;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali numero P.A.G. 41.24.245 del 12 novembre 1951;

Decreta:

A modifica del decreto Ministeriale 17 ottobre 1951, numero 1673, citato nelle premesse, le Commissioni esaminatrici del concorso a ottocento posti di allievo aiuto macchinista dei Compartimenti di Torino, Milano e Bologna sono composte come segue:

Compartimento di Torino

Coppolino ing. Salvatore, ispettore capo, presidente;
Pinzani ing. Ermanno, allievo ispettore, membro;
Moscatelli Giovanni, capo deposito di 1ª classe, membro;
Villata Agostino, applicato capo, segretario.

Compartimento di Milano

Taglioni ing. Renato, ispettore capo, presidente;
Parducci ing. Emanuele Fil., allievo ispettore, membro;
Panicone Ettore, capo deposito superiore, membro;
Zavattaro rag. Aldo, segretario principale, segretario.

Compartimento di Bologna

Conti ing. Alberto, ispettore principale, presidente;
Fernandez ing. Lorenzo, allievo ispettore, membro;
Penati Otello, capo deposito 1ª classe, membro;
Dini Fulvio, applicato capo, segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1951
Registro bilancio Trasporti n. 27, foglio n. 201. — CASABURI

(87)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno geometrico » negli istituti d'arte (tabella B, n. 41).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di « disegno geometrico » negli istituti d'arte (tabella *B*, n. 41);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti:

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di « disegno geometrico » negli istituti d'arte (tabella *B*, n. 41) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Fenzo Mario di Annibale (invalido di guerra . . . . punti 98 —
2. Caruso Paolo fu Vito . . . . . » 96,50
3. Briziarelli Walter di Antonio . . . » 93,80
4. Pucci Alfredo di Ottaviano . . . » 83,50
5. Bernini Otello di Camillo . . . » 80 —
6. Batacchi Lido di Alfonso . . . » 73 —
7. Vianello Carlo fu Giovanni . . . » 67,50
8. Verzelloni Ofelia fu Mauro . . . » 67,50
9. Scuderi Alfio di Salvatore . . . » 67,30
10. Paolini Giuseppe di Alberto . . . » 49,30
11. Nuti Nuto di Natale . . . » 41,40
12. Bruscaglia Renato di Ida » 37,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1951
Registro n. 40, foglio n. 343. — MAGNASCO

(41)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno, ombre, prospettiva e proiezioni » nelle scuole d'arte di secondo grado (tabella B, n. 50).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo

speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di « disegno, ombre, prospettiva e proiezioni » nelle scuole d'arte di secondo grado (tabella *B*, n. 50);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti:

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di « disegno, ombre, prospettiva e proiezioni » nelle scuole d'arte di secondo grado (tabella *B*, n. 50) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Bernini Otello di Camillo . . . punti 83,50
2. Piangerelli Ovidio fu Romeo » 70 —
3. Scuderi Alfio di Salvatore . . . » 67,30
4. Garrisi Anita fu Antonio . » 60 —
5. Saturni Giorgio fu Giovanni . . » 44,80
6. Nuti Nuto di Natale . . . » 40 —
7. Martino Bartolomeo di Salvatore . » 38 —
8. Bondioli Carlo di Egidio . . » 23 —
9. Poggi Giampietro fu Luigi » 20 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1951
Registro n. 40, *foglio n.* 342. — MAGNASCO

(42)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario degli esami scritti del concorso per venti posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sulle « norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1951, registro n. 3, foglio n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 6 agosto 1951, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato (art. 9 del bando di concorso);

Decreta:

Le prove scritte del concorso a venti posti di ispettore forestale aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 1952 alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1951

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1951
Registro Azienda foreste demaniali n. 2, *pag.* 374. — FLAMMIA

(37)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria di merito del concorso a novantadue posti di disegnatore in prova (gruppo C) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a novantadue posti di disegnatore in prova, nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1949, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato degli esami relativi al concorso a novantadue posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, bandito con decreto Ministeriale 9 maggio 1949:

COGNOME E NOME	Media scritti	Voto orale	Voto complessivo
1. Massaruti Anna	8,875	8,250	17,125
2. Donnarumma Raffaele	8,000	9,000	17,000
3. Berardi Valeria	8,500	8,300	16,800
4. Moreno Maria	7,500	9,250	16,750
5. Jannuccelli Lidia	8,750	7,750	16,500
6. Di Girolamo Fausto, ex combattente, coniugato	8,000	8,300	16,300
7. Petrossi Livia	7,500	8,700	16,200
8. Raimondo Raffaele, coniugato	8,250	7,900	16,150
9. Gadola Mario, ex combattente, coniugato	8,000	8,100	16,100
10. Galli Nello	8,000	8,000	16,000
11. De Giorgi Elio, coniugato	7,875	8,025	15,900
12. Arcolai Duilia	8,250	7,625	15,875
13. Pebre Fazio	7,625	8,175	15,800
14. Grieco Domenico	7,750	8,000	15,750
15. Quondamcarlo Lino, dipendente da Amministrazione non finanziaria	8,000	7,700	15,700
16. Lilli Alvina	7,750	7,900	15,650
17. Volpi Davide, ex combattente, coniugato	7,750	7,850	15,600
18. Sibella Carlo, coniugato	7,500	8,050	15,550
19. Leone Vito, ex combattente, dipendente da Amministrazione non finanziaria	8,000	7,500	15,500
20. Venturi Alberto	8,250	7,225	15,475
21. Minotta Mario	7,875	7,575	15,450
22. Moroni Carlo	7,750	7,650	15,400
23. Borzetti Marcello	7,375	8,000	15,375
24. Marimpietri Luisa, coniugata	7,875	7,475	15,350
25. Spinelli Virginio, ex combattente, coniugato	8,125	7,200	15,325
26. Parigi Paolo, coniugato	8,125	7,175	15,300
27. Giannelli Augusto, ex combattente, coniugato	8,000	7,250	15,250
28. Brunori Sergio	7,750	7,475	15,225
29. Cappellari Ugo, ex combattente, coniugato	8,000	7,200	15,200

COGNOME E NOME	Media scritti	Voto orale	Voto complessivo
30. Carli Marco, coniugato	7,375	7,800	15,175
31. Fumei Annunzio	7,750	7,400	15,150
32. De Pasquale Gaetano, dipendente da Amministrazione non finanziaria	8,000	7,125	15,125
33. Prenleloup Gualtiero	8,000	7,100	15,100
34. Boccuccia Ornello	7,750	7,325	15,075
35. Neri Antonio	7,500	7,550	15,050
36. Bianconi Domenico, ex combattente	7,000	8,025	15,025
37. Stanzani Oreste	7,875	7,145	15,020
38. Baldassari Maria	7,625	7,385	15,010
39. Assalti Giovanni, ex combattente	7,875	7,125	15,000
40. De Marco Mauro, coniugato	7,375	7,615	14,990
41. Ruggiero Mario, coniugato	7,375	7,600	14,975
42. Zurlo Antonio	7,750	7,210	14,960
43. Poggipolini Elena, vedova di guerra	7,500	7,450	14,950
44. Mirabella Concetta	7,000	7,925	14,925
45. Farinelli Marcella	7,250	7,650	14,900
46. Sacchetto Rainiero, profugo dell'Africa, coniugato	7,125	7,765	14,890
47. Carattoli Raffaello, ex combattente, coniugato	8,000	6,875	14,875
48. Balbo Carlo, ex combattente	8,250	6,600	14,850
49. Ciusa Antonio, ex combattente	7,500	7,325	14,825
50. Bacchini Aida	7,125	7,685	14,810
51. Salvati Irma	7,500	7,300	14,800
52. Breschi Aldo, ex combattente, coniugato	7,875	6,915	14,790
53. Vitillo Romeo, ex combattente, coniugato	7,250	7,530	14,780
54. Consiglio Tullio, ex combattente, coniugato	7,625	7,150	14,775
55. Moretti Armando, ex combattente, coniugato	8,125	6,635	14,760
56. Salciccia Michele	7,750	7,000	14,750
57. Sogno Eros	7,875	6,865	14,740
58. Novello Aristide	7,500	7,225	14,725
59. Giovannone Americo, ex combattente, coniugato	7,500	7,210	14,710
60. Colle Matteo, ex combattente	7,125	7,575	14,700
61. Cicognani Nevio, orfano di guerra	7,375	7,315	14,690
62. Colombari Carlo, ex combattente	7,500	7,180	14,680
63. Liccardi Vincenzo	7,875	6,800	14,675
64. Calò Cesario, ex combattente	7,000	7,660	14,660
65. Costamagna Mirko, ex combattente	7,750	6,900	14,650
66. Bertelli Mirella	8,250	6,390	14,640
67. Tallone Michele, ex combattente, coniugato	7,500	7,110	14,610
68. Ienco Oscar	7,125	7,475	14,600
69. Pasqui Paolo	7,125	7,465	14,590
70. Massero Luciano, ex combattente	7,375	7,205	14,580
71. Ciccarelli Nello, ex combattente, coniugato	7,625	6,950	14,575
72. Macrì Gennaro	7,250	7,320	14,570
73. D'Amore Enrico, coniugato	7,500	7,060	14,560
74. Gaggero Piero, coniugato	7,500	7,055	14,555
75. Scroffi Cesare, coniugato	7,875	6,675	14,550
76. Moresco Luciano	7,250	7,290	14,540
77. Iacono Vincenzo, dipendente da Amministrazione non finanziaria	7,875	6,655	14,530
78. Mazzoli Rolando	7,375	7,150	14,525
79. Cipriani Paolo, ex combattente, coniugato	7,500	7,020	14,520
80. Catanese Pasquale	7,125	7,385	14,510
81. Baffoni Laura	7,250	7,250	14,500
82. Ercolini Giuseppe, coniugato	7,500	6,990	14,490
83. Micheli Remo, coniugato	7,750	6,730	14,480
84. Galletti Gianfranco, ex combattente	7,250	7,225	14,475
85. Zanato Arturo	7,375	7,095	14,470
86. Battù Luigi, coniugato	7,500	6,960	14,460
87. Sodano Gaetano	7,750	6,700	14,450
88. Mangiapelo Giuseppe, ex combattente, coniugato	7,500	6,940	14,440
89. Prudenziato Giovanni, ex combattente, coniugato	7,250	7,180	14,430
90. Gogliormella Nazareno, orfano di guerra	7,250	7,175	14,425
91. Barbella Ettore, ex combattente, coniugato	7,000	7,420	14,420
92. Evangelisti Giuseppe, coniugato	7,250	7,160	14,410
93. Ferracci Francesco orfano di guerra	7,125	7,275	14,400
94. Rizzo Aldo, orfano di guerra, coniugato	7,500	6,890	14,390
95. Parogni Ulderico	7,125	7,250	14,375
96. Fantone Remo, ex combattente	7,500	6,870	14,370
97. Tommasini Elio, ex combattente	7,250	7,110	14,360
98. Barucci Palmiro	7,500	6,850	14,350
99. Casarosa Renzo, coniugato	7,125	7,215	14,340
100. Sgroi Alfio, ex combattente, coniugato	7,375	6,950	14,325
101. Mariotti Luigi	7,625	6,675	14,300
102. Ciangherotti Giulio, coniugato	7,125	7,155	14,280
103. Lucidi Zelinda	7,125	7,135	14,260
104. Bracciali Amulio, ex combattente	7,000	7,240	14,240
105. Liberati Augusto, coniugato	7,500	6,720	14,220
106. Ladomorzi Mario	7,500	6,700	14,200
107. Terzano Antonio	7,250	6,930	14,180
108. Don Elio, ex combattente	7,500	6,660	14,160
109. Cenci Rossana	7,250	6,890	14,140
110. Mottola Giusto	7,000	7,120	14,120
111. Cosco Vittorio, ex combattente, coniugato	7,000	7,100	14,100
112. Gerini Oddo	7,750	6,325	14,075
113. Guidi Raffaello	7,875	6,175	14,050
114. Giometti Ernesto	7,625	6,400	14,025
115. Bellei Natale, ex combattente	7,250	6,750	14,000
116. Gallo Mario, coniugato	7,750	6,225	13,975
117. Pasqualini Remo, coniugato	7,125	6,825	13,950
118. De Angelis Dante	7,250	6,675	13,925
119. Buono Vincenzo	7,250	6,650	13,900
120. La Gamba Giovan Francesco	7,500	6,375	13,875
121. Paolino Nicola	7,125	6,725	13,850
122. Gamberini Alessandro, ex combattente	7,000	6,825	13,825
123. Ciatto Pierantonio	7,625	6,175	13,800
124. Giuffrida Ignazio, coniugato	7,625	6,150	13,775
125. Tomasicchio Innocenzo, ex combattente, dipendente da Amministrazione non finanziaria	7,250	6,500	13,750
126. Masotti Ferdinando, coniugato	7,000	6,725	13,725
127. Archilli Arturo, ex combattente	7,000	6,700	13,700
128. Monti Colombani Alessandro, ex combattente	7,500	6,175	13,675
129. Ferragina Giuseppe, coniugato	7,500	6,150	13,650
130. Cannavacciolo Vincenzo, ex combattente	7,000	6,625	13,625
131. Nardi Ferdinando, ex combattente, coniugato	7,500	6,100	13,600
132. Biondetti Augusto, reduce dalla deportazione	7,125	6,450	13,575
133. Campolieti Liliana	7,375	6,175	13,550
134. Calzati Claudio	7,250	6,275	13,525
135. Bonacchi Ferdinando, ex combattente, coniugato	7,000	6,500	13,500
136. Giannelli Fergus	7,000	6,475	13,475
137. Ioannone Alfredo, ex combattente coniugato	7,375	6,075	13,450
138. Lessanutti Marino, coniugato	7,000	6,425	13,425
139. Gugliotta Giuseppe, orfano di guerra	7,250	6,150	13,400
140. Pedrotti Fabio, ex combattente, coniugato	7,250	6,125	13,375
141. Zampieri Dario, ex combattente	7,000	6,350	13,350
142. Caporusso Antonio	7,000	6,325	13,325
143. Marcantonio Carlo	7,250	6,050	13,300
144. Bosso Giuseppe	7,250	6,000	13,250
145. Dongu Salvatore, coniugato	7,000	6,200	13,200
146. Ruzzi Paolo	7,000	6,100	13,100
147. Terzano Pietro	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Massaruti Anna.
2. Donnarumma Raffaele.
3. Berardi Valeria.
4. Moreno Maria.
5. Jannuccelli Lidia.
6. Di Girolamo Fausto.
7. Petrossi Livia.
8. Raimondo Raffaele.
9. Gadola Mario.
10. Galli Nello.
11. De Giorgi Elio.
12. Arcolai Duilia.
13. Pebre Fazio.
14. Grieco Domenico.
15. Quondamcarlo Lino.
16. Lilli Alvina.
17. Volpi Davide.
18. Sibella Carlo.
19. Leone Vito.
20. Venturi Alberto.
21. Minotta Mario.
22. Moroni Carlo.
23. Borzetti Marcello.
24. Marimpietri Luisa.
25. Spinelli Virginio.
26. Parigi Paolo.
27. Giannelli Augusto.
28. Brunori Sergio.
29. Cappellari Ugo.
30. Carli Marco.
31. Fumei Annunzio.
32. De Pasquale Gaetano.
33. Prenleloup Gualtiero.
34. Boccuccia Ornello.
35. Neri Antonio.
36. Bianconi Domenico.
37. Stanzani Oreste.
38. Baldassari Maria.
39. Assalti Giovanni.
40. De Marco Mauro.
41. Ruggiero Mario.
42. Zurlo Antonio.
43. Poggipollini Elena.
44. Mirabella Concetta.
45. Farinelli Marcella.
46. Sacchetto Rainiero.
47. Carattoli Raffaello.
48. Balbo Carlo.
49. Ciusa Antonio.
50. Bacchini Aida.
51. Salvati Irma.
52. Breschi Aldo.
53. Vitillo Romeo.
54. Consiglio Tullio.
55. Moretti Armando.
56. Salciccia Michele.
57. Sogno Eros.
58. Novello Aristide.
59. Giovannone Americo.
60. Colle Matteo.
61. Cicognani Nevio.
62. Colombari Carlo.
63. Liccardi Vincenzo.
64. Calò Cesario.
65. Costamagna Mirko.
66. Bertelli Mirella.
67. Tallone Michele.
68. Ienco Oscar.
69. Pasqui Paolo.
70. Massero Luciano.
71. Ciccarelli Nello.
72. Macrì Gennaro.
73. D'Amore Enrico.
74. Gaggero Piero.
75. Scroffi Cesare.
76. Moresco Luciano.
77. Iacono Vincenzo.
78. Mazzoli Rolando.
79. Cipriani Paolo.
80. Catanese Pasquale.
81. Baffoni Laura.
82. Ercolini Giuseppe.
83. Micheli Remo.
84. Galletti Gianfranco.
85. Zanato Arturo.
86. Battù Luigi.
87. Sodano Gaetano.
88. Mangiapelo Giuseppe.
89. Prudenziato Giovanni.
90. Gogliormella Nazareno.
91. Berballa Ettore.
92. Evangelisti Giuseppe.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei al concorso i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Ferracci Francesco.
2. Rizzo Aldo.
3. Parogni Ulderico.
4. Fantone Remo.
5. Tommasini Elio.
6. Barucci Palmiro.
7. Casarosa Renzo.
8. Sgroi Alfio.
9. Mariotti Luigi.
10. Ciangherotti Giulio.
11. Lucidi Zelinda.
12. Bracciali Amulio.
13. Liberati Augusto.
14. Ladomorzi Mario.
15. Terzano Antonio.
16. Don Elio.
17. Cenci Rossana.
18. Mottola Giusto.
19. Cosco Vittorio.
20. Gerini Oddo.
21. Guidi Raffaello.
22. Giometti Ernesto.
23. Bellei Natale.
24. Gallo Mario.
25. Pasqualini Remo.
26. De Angelis Dante.
27. Buono Vincenzo.
28. La Gamba Giovan Francesco.
29. Paolino Nicola.
30. Gamberini Alessandro.
31. Ciatto Pierantonio.
32. Giuffrida Ignazio.
33. Tomasicchio Innocenzo.
34. Masotti Ferdinando.
35. Archilli Arturo.
36. Monti Colombani Alessandro.
37. Ferragina Giuseppe.
38. Cannavacciolo Vincenzo.
39. Nardi Ferdinando.
40. Biondetti Augusto.
41. Campolieti Liliana.
42. Calzati Claudio.
43. Bonacchi Ferdinando.
44. Giannelli Fergus.
45. Ioannone Alfredo.
46. Lessanutti Marino.
47. Gugliotta Giuseppe.
48. Pedrotti Fabio.
49. Zampieri Dario.
50. Caporusso Antonio.
51. Marcantonio Carlo.
52. Bosso Giuseppe.
53. Dongu Salvatore.
54. Ruzzi Paolo.
55. Terzano Pietro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1951
Registro Finanze n. 29, *foglio n.* 338.

(148)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 45704-3/1 del 28 maggio 1951 e 28 agosto 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1948;

Ritenuto che a seguito di espressa rinuncia dei medici regolarmente interpellati a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Cavenago Brianza, Vimodrone;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono assegnati alle condotte mediche per ciascuno indicate:

1) Caserta dott. Vincenzo: Vimodrone;
2) Rantzer dott. Gianni: Cavenago Brianza.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Milano, addì 22 dicembre 1951

Il prefetto: PAVONE

(75)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.